

ALLEGATO A



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.

Rep. Atti n. ~~232~~ <sup>233</sup>/RS del 20 novembre 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 novembre 2008:

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, commi 3 e 4, del predetto Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in base al quale gli Stati Membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

CONSIDERATO che in alcune Regioni italiane è prassi consolidata e tradizionale commercializzare le carcasse intere di ovicaprini lattanti e di lattonzoli con adesi i visceri della cavità toracica, il fegato ed il grande omento ;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la tipicità delle produzioni;

VISTA la proposta di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati, pervenuta a questa Conferenza dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota in data 30 ottobre 2008;

VISTA la nota del 12 novembre 2008, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso l'avviso tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Articolo 1

Ai fini della presente Intesa si applicano le seguenti definizioni:

- "ovini e caprini lattanti": animali della specie ovina e caprina di età compresa tra i 25 ed i 60 giorni, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea, senza significativo sviluppo dei prestomaci;
- "suini lattanti": animali della specie suina di età non superiore ai 35 giorni di età, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea.

Articolo 2

In deroga a quanto previsto dall'Allegato III, Sezione I, capitolo IV, punto 16, lett. d) del Regolamento (CE) 853/2004, le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti possono mantenere, in connessione anatomica, i visceri della cavità toracica ed il fegato, gli ovini ed i caprini lattanti possono altresì mantenere il grande omento, a condizione che gli stessi siano oggetto della prevista visita post-mortem effettuata ai sensi dell'Articolo 5, comma 1 del Regolamento (CE) 854/2004.

Articolo 3

Le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti di cui sopra devono essere immagazzinate e trasportate ad una temperatura non superiore ai 3°C, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, Sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera a) del Regolamento 853/2004.

IL SEGRETARIO  
Dr.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Raffaele Fitto